
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice si dichiara incompetente, ma omette di provvedere sulle spese del processo: strumenti di tutela

Indubbio che il giudice non possa omettere, dichiarandosi incompetente, di provvedere sulle spese del processo che così chiude davanti a sé, è altrettanto indubbio che il provvedimento affetto da tale omissione sia viziato e vada impugnato: ciò, però, con lo strumento tipico del merito del provvedimento stesso. Pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia declinato la propria competenza in favore del giudice di pace a conclusione della fase di merito di un'opposizione all'esecuzione, va, essendo operante l'originario testo dell'[art. 616 c.p.c.](#) dispiegato l'appello e non il ricorso per cassazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2015, n. 23727

...omissis...

E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., datata 6.2.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Lagonegro 9.4.14 in causa n. 1204/cccccc tenore:

"1. - Dcccccccc, affidandosi a un motivo, per la cassazione dell'ordinanza di cui in epigrafe, resa nel giudizio di merito dell'opposizione di Telecom Italia spa al pignoramento presso terzi intrapreso ai suoi danni da parte ricorrente, nella parte in cui quel tribunale, rimettendo le parti al competente giudice di pace, ha rimesso a questi la pronunzia sulle spese del giudizio conclusosi dinanzi a sè, anzichè provvedervi direttamente. Resiste con controricorso l'intimata.

2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) - per essere ivi dichiarato inammissibile.

3. - Parte ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sottolineando che il giudice avrebbe dovuto, dichiarando la propria incompetenza, provvedere sulle spese del procedimento dinanzi a lui; sul punto, l'intimata eccepisce preliminarmente che il provvedimento andava impugnato con appello e non direttamente con ricorso per cassazione.

4. - Tale eccezione è manifestamente fondata. Indubbio che il giudice non possa omettere, dichiarandosi incompetente, di provvedere sulle spese del processo che così chiude davanti a sè, è altrettanto indubbio che il provvedimento affetto da tale omissione sia viziato e vada impugnato: ma, ovviamente, con lo strumento tipico del merito del provvedimento stesso. Pertanto, avendo, nella specie, il tribunale declinato la propria competenza in favore del giudice di pace a conclusione della fase di merito di un'opposizione all'esecuzione, in dipendenza del restaurato testo originario dell'art. 616 cod. proc. civ. andava dispiegato l'appello e non il ricorso per cassazione (in termini, tra le altre, v. Cass. 20 ottobre 2011, n. 21697; Cass., 15 luglio 1993, n. 623).

5. - Deve pertanto proporsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso".

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma la controricorrente ha depositato memoria, concludendola - tra l'altro - con richiesta di distrazione delle spese in favore ccccccc

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente, ma con attribuzione al difensore della controricorrente per averne egli, nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiarato anticipo.

Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante integralmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; cccccccc al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del ccccc distrazione al suo difensore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, ccccc, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.